



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 05/2010
Marzo 2010*

Scadenzario Giugno 2010

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Ordinamento autonomie locali
- Bilancio di previsione
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Spese
- Mutui
- Servizi pubblici
- Pubblico impiego
- Patrimonio pubblico
- Contratti e appalti
- Sostituto d'imposta

Ordinamento autonomie locali

Controlli e verifiche- Corte dei conti

1. Al fine di fornire elementi per la relazione annuale della Corte dei conti al Parlamento sull'andamento della finanza locale, gli enti locali devono inviare, entro il 30 marzo, esclusivamente per e-mail alla Sezione delle autonomie, mediante la compilazione dei prospetti scaricabili dal sito della Corte, sugli eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2009 e sul presunto eventuale disavanzo di amministrazione 2009. *(nota Corte dei conti, sezione delle autonomie, 15 febbraio 2010, n. 270-273).*

Composizione dei consigli

1. Il numero dei consiglieri comunali e provinciali è ridotto del 20% rispetto alla composizione prevista dall'art. 37 del TUEL, con arrotondamento all'unità superiore. *(art.2, c.184, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo modificato dall'art. 1, c.1, D.L. 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).*

1.1. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011 il consiglio comunale risulterà composto dal sindaco e da:

- a) 48 membri, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) 40 membri, nei comuni con popolazione superiore a 500 mila di abitanti;
- c) 36 membri, nei comuni con popolazione superiore a 250 mila di abitanti;
- d) 32 membri, nei comuni con popolazione superiore a 100 mila di abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) 24 membri, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila di abitanti;
- f) 16 membri, nei comuni con popolazione superiore a 10 mila di abitanti;
- g) 12 membri, nei comuni con popolazione superiore a 3 mila di abitanti;
- h) 9 membri, nei comuni con popolazione fino a 3 mila di abitanti.

(art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42)

1.2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011, il consiglio provinciale risulterà composto dal presidente della provincia e da:

- a) 36 membri, nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) 28 membri, nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
- c) 24 membri, nelle province con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
- d) 19 membri, nelle altre province.

(art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

1.3. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri, non sono computati il sindaco e il presidente della provincia.

1.4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. *(art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42)*

2. Entro il 30 novembre 2010 sarà ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi spettanti alle province, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che avrà luogo a decorrere dal 2011. *(art. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).*

2.1. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali sarà efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

Composizione delle giunte

1. Il numero degli assessori nei comuni è pari ad un quarto del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all'unità superiore. *(art.2, c.185, legge 23 dicembre 2009, n. 191).*

1.1. Nel numero dei consiglieri, ai fini della determinazione della composizione della giunta, è computato il sindaco. *(art. 1, c. 1bis, lett. b, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).*

1.2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2010, la composizione della giunta comunale, rispetto a quanto previsto dall'art. 47 del TUEL, risulterà con numero di assessori non superiore a:

- a) 13, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) 11, nei comuni con popolazione superiore a 500 mila di abitanti,
- c) 10, nei comuni con popolazione superiore a 250 mila di abitanti;
- d) 9, nei comuni con popolazione superiore a 100 mila di abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) 7, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila di abitanti;
- f) 5, nei comuni con popolazione superiore a 10 mila di abitanti;
- g) 4, nei comuni con popolazione superiore a 3 mila di abitanti;
- h) 3, nei comuni con popolazione fino a 3 mila di abitanti.

(art. 1, c. 2, D.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

1.3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. *(art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)*

2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, in alternativa alla nomina di assessori, il sindaco può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri. *(art. 2, c. 186, lett. c, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).*

2.1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. *(art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)*

3. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono essere adottate disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscono ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. *(art.53, c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388).*

3.1. L'attribuzione non consegue al riscontro e dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, ma ha il solo fine di operare un contenimento della spesa, che deve essere documentata ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

4. Il numero massimo degli assessori nelle province è pari ad un quarto del numero dei consiglieri provinciali, con arrotondamento all'unità superiore. *(art. 2, c. 185, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1bis, lett. a, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)*

4.1. Nel numero dei consiglieri, ai fini della determinazione della composizione della giunta, è computato il presidente della provincia. *(art. 1, c. 1bis,lett. b, D.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)*

4.2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2010, la composizione della giunta provinciale, rispetto a quanto previsto dall'art. 47 del TUEL, risulterà con numero di assessori non superiore a:

- a) 10, nelle province con popolazione superiore a 1,4 milioni di abitanti;
- b) 8, nelle province con popolazione superiore a 700 mila abitanti;
- c) 7, nelle province con popolazione superiore a 300 mila abitanti;
- d) 5, nelle province con popolazione fino a 300 mila abitanti.

(art. 1, c.2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

4.3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. *(art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)*

Circoscrizioni di decentramento comunale

1. I consigli di quartiere non sono più previsti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, bensì solo in quelli con oltre 250.000 abitanti. (*art.17, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.2, c.29, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. La possibilità di costituire circoscrizioni non è più consentito nei comuni con popolazione tra 30.000 e 100.000 abitanti, bensì in quelli con oltre 100.000 abitanti. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

1.2. Le disposizioni si applicano a decorrere dalle elezioni successive all'1 marzo 2008. (*art.42 bis, aggiunto al D.L.31 dicembre 2007, n.248, dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31*).

2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011, le circoscrizioni di decentramento comunale, previste dall'art. 17 del TUEL, possono sussistere solo nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. (*art. 2, c. 186, lett. b, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1quater, lett. c, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42; art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*).

2.1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (*art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*)

Circondari provinciali

1. 'E soppressa la facoltà delle province di disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi di organizzare gli uffici ed i servizi. (*art. 21, c. 1 e 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, abrogati dall'art. 2, c. 185bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191, aggiunto dall'art. 1, c. 1ter, lett. a, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*).

1.2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (*art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*)

Difensore civico

1. La figura del difensore civico nei comuni, prevista dall'art. 11 del TUEL, è soppressa (*art. 2, c. 186, lett. a, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1quater, lett. b, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*).

1.1. Gli incarichi in essere alla data del 28 marzo 2010 cessano alla data di scadenza dell'incarico medesimo. (*art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*).

1.2. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tal caso, il difensore civico provinciale assume la denominazione di difensore civico territoriale.

1.3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (*art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*)

Direttore generale

1. La figura del direttore generale nei comuni, prevista dall'art. 108 del TUEL, è soppressa nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti. (*art. 2, c. 186, lett. d, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1quater, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*).

1.1. Gli incarichi in essere alla data del 28 marzo 2010 cessano alla data di scadenza dell'incarico medesimo. (art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

1.2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42)

Forme associative

1. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011, sono soppressi i consorzi di funzioni tra gli enti locali ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM). (art. 2, c. 186, lett. e, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1quater, lett. e, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42; art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

1.1. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

1.2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

2. Dal 1° gennaio 2011 sono soppressi le Autorità d'ambito territoriale (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti. (art. 2, c. 186bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191, aggiunto dall'art. 1, c. 1quinqies, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

2.1. Entro il 1° gennaio 2011 le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle ATO.

2.2. Ogni atto compiuto dalle ATO dopo il 1° gennaio 2011 è da considerarsi nullo.

2.3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

Bilancio di previsione

Mancata approvazione

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento. (art.1, c.3, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.).

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.

1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2010, provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni dal 2002. (art. 4, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42).

1.3. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

- a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;
- b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;
- c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare.
- d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio. (*art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75*).

1.4. La diffida a provvedere deve recare l'esplicita avvertenza che in caso di omissione all'adempimento si procederà in via sostitutiva.

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio. (*art. 4, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*).

2.1. L'intervento sostitutivo comporterà avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio solo nel caso che il provvedimento consegua all'accertata mancanza degli equilibri generali del bilancio e non già alla rilevata sussistenza degli equilibri dei quali prendere atto, unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

Certificazione di bilancio

1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati. (*art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).

2. Con D.M. 11 marzo 2010 sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province, delle unioni dei comuni e delle comunità montane per l'anno 2010. (*in suppl. ord. n. 59 alla G.U. n. 68 del 23 marzo 2010*).

2.1. Il termine per la presentazione del certificato al ministero interno, in versione cartacea, nonché su supporto informatico, per il tramite dell'ufficio territoriale di governo competente per territorio, è fissato al 12 luglio 2010.

2.1.1. Il termine per la presentazione del certificato, direttamente alla direzione centrale finanza locale del ministero interno, tramite posta elettronica certificata, è fissato al 30 agosto 2010.

2.1.2. Gli enti che intendono provvedere alla trasmissione tramite posta elettronica certificata, entro il 14 giugno 2010, devono darne preventiva comunicazione alla direzione centrale finanza locale.

2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.

2.3. La certificazione informatizzata impone la predisposizione e stampa del certificato solo con l'utilizzo di una procedura software autorizzata dal ministero dell'interno.

2.4. Copia del certificato in versione cartacea deve essere trasmessa, a cura dell'ente certificante, alla regione di appartenenza.

3. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. (*art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

4. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M.. (*art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

4.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo, per gli enti che provvedono alla trasmissione della certificazione in forma cartacea nonché su supporto informatico, e dalla direzione centrale finanza locale, per gli enti che provvedono a mezzo di posta elettronica certificata.

Contabilità e regole di gestione

Flussi informatici

1. I dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali devono essere comunicati, da ciascun ente, al ministero dell'economia e finanze, con modalità e termini che saranno definiti con D.M. (*art.1, c.170, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. L'inadempienza comporta la sospensione dell'ultima rata del trasferimento ordinario.

1.1.1. I dati dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta di scopo, delle sanzioni e interessi devono essere trasmessi al ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, per i versamenti eseguiti dai contribuenti fino al 31 luglio dello stesso anno, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, per i versamenti eseguiti entro il 31 gennaio dello stesso anno. (*D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008*).

1.1.2. Con circolare del ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 15 ottobre 2009, n. 25281/2009, sono fornite le istruzioni sulle modalità di trasmissione dei dati concernenti l'anno 2009.

1.1.3. La prima scadenza del 31 marzo 2009 è rinviata al 31 ottobre 2009. (*circolare ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 17 dicembre 2008, n. 26599*).

1.1.4. I dati relativi ai versamenti effettuati fino al 31 luglio 2009 devono essere trasmessi a partire dal 22 ottobre ed entro e non oltre il 31 ottobre 2009, in via provvisoria, attraverso il canale Entratel.

1.1.5. Le stesse modalità di trasmissione saranno utilizzate per l'invio da effettuare entro il 31 marzo 2010, relativo ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno.

1.1.6. I dati da trasmettere sono quelli relativi alle riscossioni con modalità diverse dal versamento unitario o mediante conto corrente postale, salvo, per quest'ultima fattispecie, che Poste Italiane S.p.a. non provveda alla rendicontazione dei bollettini.

1.1.7. La trasmissione dei dati relativi all'anno d'imposta 2007 doveva avvenire entro il 31 dicembre 2008 e di quelli relativi all'anno d'imposta 2008 entro il 28 febbraio 2009.

1.1.8. Gli enti che non hanno provveduto alla trasmissione dei dati relativi alle annualità 2007 e 2008 o che li hanno trasmessi successivamente alla data del 30 giugno 2009, devono provvedere utilizzando il canale telematico Entratel. Analogamente nell'ipotesi che si intenda sostituire i dati già trasmessi.

1.1.9. Con circolare ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 15 marzo 2010, n. 5239/2010, sono forniti chiarimenti sulle modalità di trasmissione, dal 22 al 31 marzo 2010, del secondo flusso dei dati relativi all'anno 2009.

Codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa

1. Il sistema di codifica dei titoli di entrata e spesa è approvato con norma regolamentare. (*art.160, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

1.1. Il sistema di codifica è demandato ad apposito decreto ministeriale. (*art.4, c.1, D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194*).

1.2. La prima definizione del sistema di codifica è intervenuta con DM 24 luglio 1996.

2. Gli incassi ed i pagamenti, nonché i dati di competenza economica devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea. (*art.28, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.1, c.161, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).

2.1. I tesoriери non potranno accettare disposizioni di pagamento prive della predetta codificazione. (*art. 28, c. 4*)

2.2. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 9 novembre 2005, n.35, è richiamata l'attenzione degli enti locali sull'avvio a regime del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici e, in particolare, sugli inconvenienti che la mancata codificazione può determinare sul normale svolgimento della gestione e sulle responsabilità che ne possono conseguire. (*in G.U. n.269 del 18 novembre 2005*).

2.3. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 10 giugno 2008, n.15, è richiamata l'attenzione sul presupposto fondamentale per il funzionamento del SIOPE della corretta e tempestiva codificazione degli incassi e dei pagamenti. (*in G.U. n.143 del 20 giugno 2006*).

2.4. Non sono conformi ai corretti principi contabili:

- a) il rinvio a fine esercizio della regolarizzazione delle carte contabili;
- b) il rinvio all'anno successivo delle attività di regolarizzazione degli incassi e pagamenti avvenuti nell'esercizio corrente;
- c) l'imputazione provvisoria a partite di giro degli incassi e pagamenti in attesa di regolarizzazione, salvo i casi previsti dalla legge.

2.5. Il rispetto dei principi contabili, oltre a garantire i principi di veridicità, universalità e specificazione dei conti di bilancio, altrimenti carenti, consente corrette operazioni di consolidamento dei conti pubblici, necessarie per verificare il rispetto delle regole di finanza pubblica stabilite in ambito europeo.

3. Con decreto del ministero economia e finanze 18 febbraio 2005 sono stati definiti codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del sistema. (*in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005*).

3.1. Le disposizioni del D.M. 18 febbraio 2005 hanno cessato di avere efficacia il 1° gennaio 2007, decorrenza dalla quale sono entrate in vigore le disposizioni del D.M. 14 novembre 2006. (*in suppl. ord. n.218 alla G.U. n.272 del 22 novembre 2006*).

3.2. I codici gestionali degli incassi e dei pagamenti previsti dagli allegati A/1, e B al D.M. integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e spesa di cui ai precedenti DD.MM..

3.3. L'indicazione del codice gestionale è obbligatorio dal 1° gennaio 2006 per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

3.4. Per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, le città metropolitane, le unioni di comuni, le comunità montane, le comunità isolate ed i consorzi soggetti alla disciplina del TUEL, l'indicazione del codice gestionale è obbligatorio dal 1° gennaio 2007.

3.5. Gli enti locali devono garantire una corretta applicazione della codifica su ogni titolo di entrata e di spesa evitando l'adozione del criterio della prevalenza, regolarizzando le operazioni effettuate in assenza di titolo e non imputando provvisoriamente ai capitoli dei servizi conto terzi.

3.6. La codificazione deve essere uniforme alle istruzioni del "glossario dei codici gestionali" contenente la descrizione e la definizione delle voci di entrata e di spesa ed alle indicazioni fornite dal dipartimento della ragioneria generale dello Stato; la nuova versione del glossario è pubblicata sul sito del ministero.

3.7. Le informazioni codificate sono trasmesse al SIOPE quotidianamente tramite i tesoriери.

3.8. Entro il giorno 20 di ogni mese gli enti locali comunicano al tesoriere le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito. Il tesoriere, entro lo stesso termine, trasmette tali dati al SIOPE, unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive.

4. Con decreto del ministero economia e finanze 8 febbraio 2010, n. 10A02831, sono state apportate integrazioni e modifiche al vigente D.M. 14 novembre 2006, che andranno in vigore dal 1° gennaio 2011. (*in G.U. n. 59 del 12 marzo 2010*).

4.1. Ogni ente è identificato da un codice assegnato dall'ISTAT. (*art. 2, c. 3, e art. 5, c. 1*).

4.2. Gli incassi effettuati in assenza di ordinativo sono codificati dal tesoriere con il codice "incassi in attesa di regolarizzazione" o per "gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa" che, a seguito dell'emissione dei relativi ordinativi, è sostituito da quello definitivo senza modificare la data originale dell'incasso. (*art. 2, c. 4, e art. 5, c. 1*).

4.3. I pagamenti effettuati in assenza di mandato sono codificati dal tesoriere con il codice "pagamenti in attesa di regolarizzazione" o per "i pagamenti da regolarizzazione derivanti dal reintegro di anticipazioni di cassa" che, a seguito dell'emissione dei relativi mandati, è sostituito da quello definitivo senza modificare la data originale del pagamento. (*art. 2, c. 5, e art. 5, c. 1*).

4.4. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di incasso e mandati di pagamento totalmente compensativi, eseguite nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e pagamento, è attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso. (*art. 2, c. 7, e art. 5, c. 1 e 5*).

4.5. Nell'allegato B al D.M. 14 novembre 2006 è inserito il codice di spesa 9997 "pagamenti da regolarizzare per pignoramenti". (*art. 5, c. 6*).

4.6. L'allegato sulle "disponibilità liquide" da trasmettere con periodicità mensile dal tesoriere sostituisce il precedente allegato C del D.M. 14 novembre 2006. (*art. 5, c. 7, e allegato B*).

5. L'inadempienza alle disposizioni relative al sistema informatico delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) ed ai relativi adempimenti di comunicazioni, comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato. (*art.77 quater, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

6. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono allegato obbligatorio del rendiconto. (*art.77 quater, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

6.1. Le modalità di attuazione saranno definite con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 21 ottobre 2008

Interesse sulla contabilità speciale fruttifera

1. A decorrere dal 1° febbraio 2010 il tasso d'interesse posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere è ridotto dall' 1,20% allo 0,45%. (*D.M. 11 febbraio 2010, in G.U. n. 55 dell'8 marzo 2010*).

Entrate

Trasferimenti statali

1. I trasferimenti per l'anno 2010 sono determinati in base alle stesse disposizioni dettate dagli artt. 24 e 27 della legge finanziaria 2002, richiamate all'art.31 della legge finanziaria 2003, all'art.1, c.63, della legge finanziaria 2005, all'art.1, c.153 e 154, della legge

finanziaria 2006, all'art.1, c.696, della legge finanziaria 2007, all'art. 2, c. 2, della legge finanziaria 2008, e all'art.2 quater, c.2, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (art. 4, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2)

1.1. Il contributo ordinario è incrementato in relazione agli eventuali maggiori trasferimenti spettanti agli enti locali sottodotati. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

2. Per la definizione ed erogazione del contributo agli enti locali che hanno assunto personale di Istituti Finanziari Meridionali (ex Fime), gli enti interessati devono trasmettere certificazione della spesa sostenuta nell'anno 2009 alla prefettura competente per territorio entro il 30 aprile 2010. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 15 marzo 2010, n. F.L. 6/2010*).

2.1. Per il rimborso della spesa sostenuta nell'anno 2010 e per ogni anno successivo, il certificato dovrà essere trasmesso direttamente al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, entro il termine del 20 maggio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso, pena la mancata erogazione del contributo.

3. Per la definizione ed erogazione del contributo agli enti locali, con esclusione delle comunità montane, che hanno personale in distacco sindacale, gli enti interessati devono trasmettere certificazione della spesa sostenuta nell'anno 2009 alla prefettura competente per territorio entro il 30 aprile 2010. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 5 marzo 2010, n. F.L. 5/2010*).

3.1. Eventuali ritardi nella trasmissione del certificato comporteranno l'esclusione dal pagamento, che verrà preso in considerazione nell'esercizio successivo compatibilmente con le risorse disponibili.

Trasferimenti statali- Fondo anziani

1. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è confermato il fondo di 45 milioni di euro, fermo restando anche l'attribuibilità ai comuni nei quali il rapporto minimo tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e popolazione residente, secondo gli ultimi dati ISTAT, è superiore al 25%. (*art. 2, c. 23, legge 23 dicembre 2009, n. 191*)

1.1. Con DM interno, si provvede alla rideterminazione dei contributi spettanti ai singoli comuni aventi diritto.

1.2. L'assegnazione è operata in base ai dati anagrafici ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2008. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

2. La maggiore assegnazione, almeno per il 50%, ha vincolo di destinazione ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. (*art. 1, c. 703, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

Trasferimenti statali- Fondo minori

1. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è confermato il fondo di 81 milioni di euro in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fermo restando anche l'attribuibilità ai comuni nei quali il rapporto minimo tra popolazione residente di età inferiore a 5 anni e popolazione residente complessiva, secondo gli ultimi dati ISTAT, è superiore al 4,5%. (*art. 2, c. 23, lett. b, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 4, c. 4, D.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*)

1.1. Il fondo è assegnato ad incremento del 30% del contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito Irpef.

1.1.1. In caso di insufficienza del fondo, il contributo spettante a ciascun comune è ridotto proporzionalmente.

1.2. L'assegnazione è operata in base ai dati anagrafici ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2008. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

2. La maggiore assegnazione, almeno per il 50%, ha vincolo di destinazione ad interventi di natura sociale. (art. 1, c. 703, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 2, c. 23, lett. b, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 4, c. 4, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

Trasferimenti statali- Fondo ordinario investimenti

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti e fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, è concesso un ulteriore contributo a favore dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. (art.1, c.703, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296 circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

2. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è confermato il fondo di 42 milioni di euro. (art. 2, c. 23, lett. c), legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 4, c. 4, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

2.1. Con DM interno, si provvede alla rideterminazione dei contributi spettanti ai singoli comuni aventi diritto.

3. Per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, i contributi sul fondo nazionale ordinario investimenti possono essere utilizzati, ai fini degli equilibri di bilancio, in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti. (art. 94, c. 11, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Trasferimenti statali- Compensativo ICI rurale

1. Dall'anno 2007, i trasferimenti statali sul fondo ordinario sono ridotti in misura pari al maggior gettito Ici stimato derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B. (art.2, c.39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).

1.1. La riduzione dei trasferimenti erariali è contenuta nei limiti del maggior gettito previsto in euro 609,4 milioni per l'anno 2007, in euro 783 milioni per l'anno 2008 e in euro 819,42 milioni dall'anno 2009, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

1.1.1. Per l'anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il ministero dell'interno corrisponde a ciascun comune, a titolo di acconto, un contributo pari all'80% della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno. (art. 2, c. 2, D.L. 23 novembre 2009, n. 168, non convertito in legge e fatto salvo dall'art. 2, c. 251, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1.1.2. In applicazione della norma, è stato disposto il pagamento in acconto. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 27 novembre 2009).

1.1.3. Ai fini dell'erogazione del conguaglio, i comuni devono trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, a pena di decadenza, al ministero dell'interno, apposita nuova certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009. (art. 2, c. 24, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1.1.4. Modalità e termini della certificazione saranno stabiliti con decreto del ministero economia e finanze.

1.2. Per l'anno 2010, il trasferimento statale sul fondo ordinario è ridotto di 179,42 milioni di euro, in relazione al presunto maggiore gettito Ici accertato a tutto l'anno 2009, di cui al precedente punto 1.1.3., rispetto a quello certificato nel 2007 e reso valido anche per il 2008. (nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale).

1.2.1. La differenza fra la riduzione 2010 e l'importo certificato relativo all'effettivo maggior gettito Ici 2009, può essere, comunque, prevista in bilancio quale trasferimento statale.

1.2.2. La riduzione del trasferimento statale 2010 sarà adeguata all'importo certificato dal singolo comune, a conclusione della procedura di acquisizione delle certificazioni da parte del ministero dell'interno.

Trasferimenti statali– Riduzione costi politica

1. Dall'anno 2008, il fondo ordinario è ridotto di 313 milioni di euro, in misura pari al previsto risparmio di spesa sui costi della politica. (*art.2, c.31, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. La riduzione non si applica ai comuni e alle province delle Regioni e Province a statuto speciale. (*D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31*).

1.2. Sul fondo ordinario 2008 reintegrato di 100 milioni di euro, è stato disposto il pagamento per il reintegro della riduzione operata nell'anno 2008. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 novembre 2009*).

1.2.1. Il reintegro ha consentito la copertura parziale (37%) delle minori spese rispetto alla riduzione del fondo per l'anno 2008.

1.2.2. Dall'anno 2009 la riduzione di 313 milioni di euro è consolidata ed operata senza alcuna disposizione di reintegro parziale. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

2. Dall'anno 2009, il fondo ordinario è ridotto di ulteriori 250 milioni di euro (200 per i comuni, 50 per le province) per effetto della riduzione del 30% delle indennità agli amministratori degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente e del blocco, fino all'anno 2011, degli adeguamenti ISTAT delle indennità medesime, per tutti gli enti locali. (*art. 61, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

2.1. La riduzione del fondo ordinario è consolidata. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

3. Dall'anno 2010, il fondo ordinario è ridotto di un 1 milione di euro, per le province, e di 12 milioni di euro, per i comuni, in proporzione alla popolazione residente (*art. 2, c. 183, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*).

3.1. La rideterminazione per ciascun ente sarà operata con D.M. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

4. Per l'anno 2011, il fondo ordinario è ridotto di 5 milioni di euro per le sole province per le quali ha luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio e di 86 milioni di euro per i soli comuni per i quali ha luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio, in proporzione alla popolazione residente. (*art. 2, c. 183, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*)

4.1. La rideterminazione per ciascun ente sarà operata con D.M.

5. Per l'anno 2012, il fondo ordinario è ridotto di 7 milioni di euro per le sole province per le quali ha luogo nel 2012 e per le quali ha avuto luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio e di 118 milioni di euro per i soli comuni per i quali ha luogo nel 2012 e per i quali ha avuto luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio, in proporzione alla popolazione residente. (*art. 2, c. 183, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*)

6. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il fondo ordinario sarà ridotto dell'ammontare da determinarsi con legge dello Stato nei confronti delle province e dei comuni per i quali il rinnovo dei consigli ha luogo in quegli anni ed a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni 2011 e 2012, in proporzione alla popolazione residente. (*art.*

2, c. 183, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42)

7. La riduzione del fondo ordinario di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6 non si applica ai comuni ed alle province delle regioni a statuto speciale e province autonome, che disciplineranno secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42)

Addizionale comunale all'Irpef

1. Dal 1° aprile 2010 le somme versate a titolo di addizionale comunale all'Irpef che non abbiano l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del ministero dell'interno – “compartecipazione delle province e dei comuni delle regioni a statuto ordinario al gettito dell'Irpef”. (art. 4, c. 4bis, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42).

1.1. Sul medesimo capitolo sono riversate le somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

2. Fino all'anno 2006, la ripartizione tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale è stata effettuata dal Ministero dell'interno e l'accertamento contabile dei proventi è avvenuto sulla base delle comunicazioni annuali delle somme spettanti, come segue:

- attribuzione a titolo d'acconto, entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sull'intero importo delle somme versate, in base a dati statistici forniti dal Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni;

- attribuzione definitiva degli importi dovuti, sulla base di dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno, con conguaglio anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. (art. 1, c. 7, nel testo sostituito dall'art. 25, c. 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448).

3. A decorrere dall'anno 2007, il versamento dell'addizionale avrebbe dovuto essere eseguito direttamente in favore del comune di riferimento, cui è assegnato un apposito codice tributo. (art. 1, c. 143, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

3.1. Con decreto del ministero economia e finanze 5 ottobre 2007 sono stabilite le modalità operative per l'effettuazione del versamento diretto ai comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2008. (in G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007).

3.2. La ripartizione delle somme a favore dei comuni è operata dall'Agenzia delle entrate, che provvede all'accredito degli importi sui relativi conti correnti postali.

3.3. I comuni devono procedere tempestivamente all'apertura di uno specifico conto corrente presso l'ente Poste italiane intestato a “Comune di- Addizionale comunale all'Irpef” esente da spese. (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 ottobre 2007, n. F.L. 21/2007; comunicato ministero interno, 11 marzo 2009).

4. Sono resi disponibili dall'agenzia delle entrate, attraverso il sistema SIATEL i dati relativi alle somme accreditate, suddivise per anno d'imposta. (comunicato stampa, agenzia delle entrate, 8 febbraio 2010).

Compartecipazione comunale all'Irpef

1. È stato rideterminato e aggiornato l'importo delle attribuzioni per finalità perequative a valere sulle risorse della compartecipazione Irpef. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 18 marzo 2010).

Compartecipazione provinciale all'Irpef

1. Per l'anno 2010 è confermata, la compartecipazione provinciale al gettito Irpef, in misura pari all'1% del riscosso in conto competenza per l'esercizio finanziario precedente. (*art. 4, c. 3, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Con nota dell'Agenzia del territorio, 26 febbraio 2010, prot. 10933, sono chiariti i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità dei fabbricati.

2. Con D.M. 9 marzo 2010 sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'applicazione dell'Ici dovuta per l'anno 2010. (*in G.U. n. 69 del 24 marzo 2010*).

Spese

Informazioni e comunicazione

1. Una quota non inferiore al 2% delle risorse correnti deve essere destinata a spese per la comunicazione e informazione pubblica. (*Direttiva Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002, in G.U. n.74 del 28 marzo 2002*).

2. Le somme che le amministrazioni pubbliche destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa devono essere impegnate per almeno il 15% a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50% (60% fino al 2012) a favore di giornali quotidiani e periodici. (*art. 41, c. 1 - 4, D.Lgs 31 luglio 2005, n. 177; art. 2, c. 1, D.M. 10 settembre 2008*).

2.1. Con direttiva del presidente del consiglio dei ministri 28 settembre 2009, sono forniti indirizzi interpretativi ed applicativi sui criteri di applicazione, periodo di riferimento, mezzi di comunicazione utilizzati, rispetto delle quote di destinazione e obblighi di comunicazione. (*in G.U. n. 257 del 4 novembre 2009*).

2.2. Gli enti locali hanno l'obbligo di individuare distinti capitoli di bilancio su cui far gravare le spese di comunicazione istituzionale.

2.3. In ogni pubblica amministrazione deve essere individuato un responsabile del procedimento in ordine sia alla comunicazione dei dati di spesa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia al rispetto delle percentuali di destinazione. (*art. 41, c. 3*).

2.4. In caso di inosservanza, salvo che ciò non sia dovuto a motivi a lui non imputabili, il responsabile del procedimento è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.040 a 5.200 euro.

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare comunicazione all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario. (*art. 10, c. 1, deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, nel testo sostituito dall'art. 1, deliberazione 7 marzo 2005, n. 139/05/CONS; art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*).

3.1. La comunicazione deve essere eseguita, con modello telematico, entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese impegnate nell'ultimo esercizio finanziario concluso. (*art. 10, c. 3*).

3.2. La trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui non sia stata impegnata alcuna spesa. (*art. 10, c. 3*).

4. A decorrere dal 10 luglio 2010 sarà reso disponibile il nuovo modello telematico per la comunicazione annuale. (*deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 30/10/CONS del 4 febbraio 2010, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010*).

4.1. Per la comunicazione relativa alle somme impegnate nell'anno 2009, il termine è rinviato dal 31 marzo 2010 al 30 settembre 2010, con possibilità di trasmissione a decorrere dall'1 luglio 2010.

4.2. Il modello telematico è compilato ed inviato all'indirizzo di posta elettronica entipubblici@agcom.it a cura del responsabile di ogni centro di spesa dell'ente.

Mutui

Rimborso anticipato

1. Le province ed i comuni possono estinguere anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. (*art.187, c.2, lett. b, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.13, legge 24 dicembre 2007, n.244;art.11, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*).

1.1. A fronte dell'indennizzo, penale od altro onere in aggiunta al debito residuo strettamente correlato all'estinzione anticipata, è attribuito dal ministero dell'interno, per gli anni 2007, 2008 e 2009, un contributo incentivante l'estinzione anticipata di 30 milioni di euro.

1.2. Il contributo non è stato confermato per il triennio 2010- 2012. (*art.2, c. 23 bis, aggiunto alla legge 23 dicembre 2009, n. 91, dall'art. 4, c. 4, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, soppresso in sede di conversione in legge*).

1.3. Con decreto del ministero interno 13 febbraio 2008, è stata approvata la certificazione per gli anni 2007-2009 attestante le somme corrisposte, da trasmettere alla prefettura competente per territorio in doppio originale entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si è provveduto all'estinzione anticipata. (*in G.U. n.57 del 7 marzo 2008*).

1.4. Il rimborso è corrisposto fino alla concorrenza dell'importo di 30 milioni di euro annui e, comunque, di 90 milioni di euro complessivi nel triennio 2007-2009 per cui, nel caso in cui il totale annuo delle richieste superi la disponibilità dell'anno, ivi compresa l'eventuale quota residuale dell'anno precedente, la ripartizione del fondo è effettuata in proporzione.

1.5. I dati delle certificazioni ricevute e dell'importo del contributo spettante ai singoli enti, è pubblicato sul sito istituzionale del ministero interno entro il 31 marzo.

2. L'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compreso l'avanzo di amministrazione, non comporta variazioni nel contributo a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 5 dicembre 2007*).

Tasso d'interesse

1. Sono state determinate le condizioni massime applicabili alle operazioni di mutuo effettuate dal 30 gennaio 2010 con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla direzione generale degli istituti di previdenza. (*D.M. 29 gennaio 2010, n. 10A01724, del 29 gennaio 2010, in G.U. n. 32 del 9 febbraio 2010*).

Certificazione

1. Con D.M. 8 marzo 2010 è stato approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2009, a valere sulle quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti. (*in G.U. n.64 del 18 marzo 2010*).

1.1. La certificazione, sottoscritta dal responsabile del servizio, deve essere trasmessa alle prefetture competenti per territorio entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, a pena di decadenza, e non deve comprendere i mutui concessi dalla Cassa dd.pp., dall'Inpdap e dall'Istituto per il credito sportivo.

Servizi pubblici

Obblighi di trasparenza

1. Con delibera della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, 25 febbraio 2010, n. 06/2010, sono dettate le prime linee di intervento e riepilogati gli obblighi di trasparenza degli enti.

1.1. Entro il 30 marzo 2010 deve essere comunicato alla commissione (segreteria.commissione@commissionevalutazione.it) se sia stata oppure entro quale termine sarà istituita sul sito istituzionale dell'ente una apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito", quali tipologie di informazioni sono state o saranno pubblicate, se siano stati comunque pubblicati i dati rientranti nel campo di applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, e deve essere trasmessa una reportistica dei dati relativi all'accesso al sito istituzionale.

Ambiente e beni culturali

1. Un fondo di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 è destinato alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico del territorio. (*art.13, c.3 quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

2.1. Per l'anno 2009, il fondo è incrementato di 30 milioni di euro. (*art. 3, c. 6, legge 23 luglio 2009, n. 99*).

2.1.1. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 possono essere utilizzate nell'anno 2010. (*art. 1, c. 22, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*).

2.2. Per l'anno 2010, al fondo è attribuita una dotazione di 100 milioni di euro. (*art. 2, c. 48, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

2.3. Alla ripartizione delle risorse ed individuazione degli enti beneficiari si è provveduto con decreto del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 25 febbraio 2010, n. 0005164. (*in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010*).

2.3.1. Le quote di finanziamento assegnate per l'anno 2009 e/o 2010 e/o 2011 a carattere pluriennale devono essere impegnate entro il 31 agosto 2010.

2.3.2. Attestazione che il contributo statale ha formato oggetto di impegno formale entro il 31 agosto 2010 deve essere trasmessa alla ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio IX – Via XX Settembre, 97, - 00187 Roma, con raccomandata A.R., entro il termine perentorio del 30 settembre 2010.

2.3.3. Le quote di finanziamento assegnate per il solo anno 2011 devono essere impegnate entro il 30 agosto 2011 e l'attestazione deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2011.

Certificazione dei costi

1. Con D.M. 8 marzo 2010 sono approvati i modelli certificativi della copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquadottistico e di quello relativo alla gestione dei rifiuti urbani per il triennio 2009-2011. (*in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010*).

1.1. Sono obbligati alla certificazione gli enti dissestati, a partire dall'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, gli enti strutturalmente deficitari, nonché quelli che alla data di presentazione della certificazione non hanno approvato il rendiconto o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce la certificazione medesima. (*art.243, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

1.2. Il termine perentorio per la presentazione delle certificazioni relative agli anni 2009-2011 è stato fissato, rispettivamente, al 31 maggio 2010, al 31 marzo 2011 e al 2 aprile 2012.

2. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente. (*art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

2.1. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella da allegare al certificato di rendiconto sono stabiliti, per il triennio successivo, con decreto ministeriale (*art.242, c.2*).

2.2. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ai fini dell'accertamento delle condizioni di deficiarietà strutturale a valere fino alle risultanze del rendiconto 2008.

2.3. Con D.M. 24 settembre 2009, sono stati definiti i parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2010-2012, che trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto 2009 (*in G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009*).

2.4. Sono obbligati alla presentazione della certificazione sulla copertura del costo dei servizi per il triennio 2009-2011, gli enti in condizioni di deficiarietà strutturale sulla base dei parametri allegati in tabella alla certificazione del rendiconto, rispettivamente, degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. La sanzione della perdita dell'1% del contributo ordinario in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione è riferita esclusivamente agli enti strutturalmente deficitari. (*art.243, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Pubblico impiego

Contrattazione integrativa

1. A corredo di ogni contratto integrativo deve essere redatta una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, certificate dall'organo di revisione, da trasmettere all'ARAN e al CNEL entro cinque giorni dalla sottoscrizione. (*art. 40, c. 3 sexies, e art. 40 bis, c. 5, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunti dagli artt. 54 e 55, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*).

1.1. L'ARAN ha attivato, per l'acquisizione delle relazioni, una nuova procedura cui si accede attraverso l'homepage del proprio sito web. (*comunicato ARAN, 17 marzo 2010*).

Indennità di vacanza contrattuale

1. Il ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, ha pubblicato le tabelle con le misure dell'indennità di vacanza contrattuale da aprile 2010 e da luglio 2010 per il personale dipendente. L'IVC verrà riassorbita negli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali 2010-2012.

Assenze per malattia

1. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. (*art. 55 septies, c. 1, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69*).

1.1. L'individuazione del periodo superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7, in G.U. n. 209 del 6 settembre 2008*).

1.2. Nella nozione di seconda assenza rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad una precedente e distinta assenza.

1.3. La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all'Inps e da questi è immediatamente inoltrata, sempre per via telematica, all'amministrazione interessata. (*art. 55 septies, c. 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69*).

1.3.1. Con decreto ministero della salute, 26 febbraio 2010, sono state definite le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del "sistema di accoglienza centrale"(SAC). (*in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010*).

1.3.2. Dal 3 aprile 2010, i certificati di malattia dovranno essere inviati dai medici in via telematica.

1.3.3. Nel periodo dal 3 aprile al 19 giugno 2010 la certificazione, in via transitoria, potrà ancora essere rilasciata in forma cartacea, mentre dal 20 giugno 2010 la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica.

1.3.4. Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica, devono segnalare l'anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore.

1.4. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 19 marzo 2010, n. 1/2010, sono fornite istruzioni sul nuovo sistema.

Patrimonio pubblico

Beni immobili militari

1. Il ministero della difesa, per la valorizzazione ed alienazione di immobili militari, d'intesa con i comuni nel cui territorio sono ubicati, con i quali sono sottoscritti accordi di programma, può promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni immobiliari. (*art. 2, c. 189, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

1.1. Gli immobili sono individuati con uno o più D.M. difesa. (*art. 2, c. 190*).

1.2. Il ministero della difesa convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari. (*art. 4, c. 4decies, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*).

1.2.1. La determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

1.3. Ai comuni con i quali sono sottoscritti accordi di programma è riconosciuta una quota non inferiore al 10% e non superiore al 20% del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati. (*art. 2, c. 192*).

Patrimonio pubblico utilizzato o detenuto

1. L'elenco identificativo dei beni immobili di proprietà dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche utilizzato o detenuto, a qualunque titolo, deve essere trasmesso al ministero economia e finanze – dipartimento del tesoro – entro il 31 marzo 2010. (*art. 2, c. 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

1.1. Eventuali variazioni intervenute, sono comunicate entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco.

1.2. Le modalità di trasmissione e comunicazione sono stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del demanio.

1.3. L'inadempimento agli obblighi di trasmissione e comunicazione è segnalato dall'agenzia del demanio alla Corte dei conti.

1.4. Per consentire a tutte le amministrazioni di inviare i dati, è stato realizzato un portale informatico “Patrimonio della P.A. a valori di mercato”, cui accedere attraverso il sito del dipartimento del tesoro e ottenere la password di accesso, previa registrazione con i dati anagrafici e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente. *(nota ministero economia e finanze, dipartimento del tesoro, 24 febbraio 2010, n. 16132/2010; comunicato dipartimento del tesoro).*

1.4.1. La comunicazione sugli immobili utilizzati o detenuti deve includere fabbricati e terreni di proprietà dello Stato o dello stesso Ente che effettua la comunicazione, in affitto chiunque sia il soggetto locatario, in uso governativo o altro.

Contratti e appalti

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

1. A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono finanziate dal mercato di competenza. *(art.1, c.65, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

1.1. L’Autorità determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza. *(art.1, c.67).*

1.2. L’Autorità può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso e determinare la relativa tariffa.

2. Con deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2010, entrata in vigore l’1 maggio 2010, sono state aggiornate le modalità attuative sulle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati.

2.1. Il contributo da versare all’Autorità è dovuto dalle amministrazioni che bandiscono la gara e dalle imprese che vi partecipano, con importi scaglionati in quattro fasce a seconda del valore della gara.

2.2. Il mancato pagamento della contribuzione comporta l’avvio della procedura coattiva.

2.3. L’avvenuto pagamento del contributo da parte degli operatori economici che partecipano alla gara deve essere dimostrato al momento di presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

Sostituto d’imposta

Ritenuta su pignoramenti

1. Gli enti che eseguono pagamenti mediante pignoramento presso terzi per crediti riferiti a somme per le quali deve essere operata la ritenuta alla fonte, rivestono la qualifica di sostituti d’imposta e devono operare all’atto del pagamento una ritenuta d’acconto del 20%. *(art. 21, c. 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel testo integrato dall’art. 15, c. 2, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).*

1.1. Le modalità attuative sono state stabilite con provvedimento direttoriale dell’agenzia delle entrate 3 marzo 2010, n. 34755/2010.

1.2. Il relativo codice tributo è stato istituito con risoluzione dell’agenzia entrate 9 marzo 2010, n. 18/E.

Adempimenti e scadenze

14 Giugno - lunedì

Bilancio di previsione

- (Termine perentorio-Facoltativa) Comunicazione alla direzione centrale finanza locale del ministero interno (finanzalocale.prot@pec.interno.it), che l'ente intende provvedere alla trasmissione della certificazione di bilancio 2010 tramite posta elettronica certificata, al fine di ottenere la Userid e la password necessari per potere accedere alla trasmissione elettronica del certificato entro il 30 agosto 2010. (art. 3, D.M. 11 maggio 2010, in suppl. ord. n. 59 alla G.U. 23 marzo 2010, n. 68).

15 Giugno – martedì

Imposta comunale sugli immobili

- (Termine ultimo) Inoltro al Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio del federalismo fiscale, della richiesta di pubblicazione del dispositivo della deliberazione concernente l'aliquota del tributo per il 2010. (circolare Ministero finanze, 16 aprile 2003, n.3).

16 Giugno - mercoledì

Trasferimento statale compensativo Ici

- Erogazione ai comuni del 50% del trasferimento compensativo per minore imposta accertata per effetto dell'esenzione Ici sull'abitazione principale. (art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244).

18 Giugno - venerdì

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di maggio 2010, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro il 20 giugno, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006).

19 Giugno - sabato

Assenze per malattia

- Cessazione del periodo transitorio (dal 3 aprile 2010) durante il quale le certificazioni di malattia possono ancora essere rilasciate dai medici in forma cartacea (D.M. salute, 26 febbraio 2010, in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010; circolare dipartimento funzione pubblica, 19 marzo 2010, n. 1/2010).

20 Giugno - domenica

Assenze per malattia

- Termine di decorrenza dell'obbligo di esclusivo invio telematico, da parte dei medici, delle certificazioni di malattia (*D.M. salute, 26 febbraio 2010, in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010; circolare dipartimento funzione pubblica, 19 marzo 2010, n. 1/2010*).

29 Giugno - martedì

Conto degli agenti contabili interni¹

- Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all'esercizio finanziario 2009 reso dall'economo, dal consegnatario di beni e dagli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione di beni, nonché da coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti. (*art.233, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Conto del tesoriere¹

- Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all'esercizio finanziario 2009 reso dal tesoriere. (*art.226, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010

- (Termine perentorio) Trasmissione alla regione dei rendiconti delle spese per le elezioni regionali singole nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010. (*circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 9 febbraio 2010, n. F.L. 1/2010 e n. F.L. 2/2010*).

30 Giugno - mercoledì

Trasferimenti statali

- Erogazione della prima rata del contributo statale a valere sul fondo per il contenimento delle tariffe, alimentato con le misure finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali, per i quali è previsto il pagamento di tariffa da parte degli utenti, affidate dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione. (*D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33*).

- Attribuzione della prima rata del contributo erariale per l'anno 2010, agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per Iva certificati. (*D.M. 22 dicembre 2000*).

- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti dell'intero contributo 2009 sul fondo nazionale ordinario degli investimenti e dei contributi ad esso assimilati. (*D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

- Erogazione dell'intero contributo 2010 per il finanziamento degli oneri per incremento degli stipendi ai segretari comunali. (*D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

- Erogazione dei contributi per i quali disposizioni normative non prevedano altra scadenza, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione siano disponibili. (*D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

Organi collegiali

- Adozione del provvedimento annuale, da parte del capo dell'amministrazione, della giunta e del consiglio, secondo le rispettive competenze, per l'identificazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, ai fini della soppressione di quelli non identificati. (*art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno subito nel 2009 una perdita del gettito Ici superiore a 1.549,37 euro ed allo 0,50% della spesa corrente prevista nel bilancio, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le minori entrate per l'integrazione, in pari misura, dei trasferimenti statali. (*art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197; art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno beneficiato nel 2009 di un gettito Ici superiore al 30% rispetto a quello riscosso prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le maggiori entrate per la riduzione, in misura pari all'eccedenza di gettito superiore al predetto 30%, dei trasferimenti statali. (*art.64, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197; art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Cessione di crediti

- Comunicazione annuale alla ragioneria generale dello stato, ispettorato generale bilancio, Div. V, dell'entità complessiva delle cessioni di crediti effettuate nell'anno precedente e del prezzo medio delle cessioni medesime. (*art.8, D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e circolare ministero tesoro, 30 marzo 1998, n.30*).

Verifica di cassa

- Seconda verifica trimestrale ordinaria 2010, da parte dell'Organo di revisione, della cassa dell'ente, della gestione del servizio di tesoreria e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni. (*art.223, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Prestazioni ai soggetti bisognosi

Verifica annuale della persistenza dei presupposti per la concessione di prestazioni pecuniarie o in natura a favore di soggetti bisognosi e comunicazione dell'esito degli accertamenti al dipartimento della funzione pubblica (*art.1, c.266, legge 662/1996*).

Incarichi retribuiti a pubblici dipendenti²

- Comunicazione in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento della funzione pubblica, degli incarichi retribuiti autorizzati o conferiti a propri dipendenti nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicati:

- a) le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
- b) le ragioni di conferimento o dell'autorizzazione;
- c) i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
- d) la rispondenza del conferimento o dell'autorizzazione ai principi del buon andamento dell'amministrazione;
- e) le misure che intendono adottare per il contenimento della spesa. (*art.53, c.12, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

- Trasmissione di dichiarazione in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento della funzione pubblica, da parte delle amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi retribuiti a propri dipendenti, di non avere conferito o autorizzato incarichi. (*art.53, c.12, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*).

- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento della funzione pubblica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi erogati direttamente nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti, e dei compensi erogati da terzi, sempre nell'anno precedente, per gli incarichi autorizzati, sulla base delle comunicazioni fornite da questi ultimi entro il 30 aprile. (*art.53, c.13, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*).

- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento della funzione pubblica, dei compensi percepiti nell'anno precedente dai dipendenti per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio. (*art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*).

Collaboratori e consulenti esterni²

- (Termine stimato) Comunicazione semestrale al dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico o dell'ammontare dei compensi corrisposti. (*art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*)

Sostituto d'imposta

- Termine per la comunicazione all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei beneficiari di contributi corrisposti nell'anno 2009 e assoggettati a ritenuta d'acconto, dell'ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell'imposta trattenuta. (*art.20, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605*).

- Termine per la comunicazione all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei soggetti cui sono state corrisposte nell'anno 2009 indennità di esproprio, occupazione o per cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi assoggettate a ritenuta d'imposta, dell'ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell'imposta trattenuta. (*art.11, c.8, legge 30 dicembre 1991, n.413*).

Collocamento obbligatorio

- Comunicazione semestrale alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento funzione pubblica, dell'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative a detto personale previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel primo semestre dell'anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa entro il 31 dicembre di ogni anno. (*art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n.80*).

Patrimonio pubblico

- Comunicazione al ministero economia e finanze, dipartimento del tesoro, in modalità telematica, attraverso il portale "Patrimonio della P.A. a valori di mercato" dei dati rettificativi o integrativi di quelli già inviati, relativi ai fabbricati e terreni di proprietà dello Stato o dello stesso ente che effettua la comunicazione, in affitto chiunque sia il soggetto locatario, in uso governativo o altro. (*art. 2, c. 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191; comunicato e nota ministero economia e finanze, dipartimento tesoro, 24 febbraio 2010, n. DT16132/10*)

Norme tecniche per le costruzioni

- Cessazione del regime transitorio per le norme tecniche per le costruzioni (*art. 20, c. 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nel testo modificato dall'art. 29, c. 1septies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14*).

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

- (Termine ultimo) Adozione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe e disciplina per l'applicazione. (*art. 238, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 5, c. 2 quater, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, nel testo modificato dall'art. 23, c. 21, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 gennaio 2010, n. 2*).

Ambiente

- Termine per l'adozione, da parte del governo, di uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale. (*art. 12, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Esecuzione forzata

- (Facoltativa) Deliberazione per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 2° semestre dell'anno. (*art. 159, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

Bilancio di previsione

- (Termine stimato) Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione 2010, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte. (*art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

Rendiconto

- (Termine stimato) Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul rendiconto 2009, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte medesima con allegato rapporto annuale sui risultati dell'analisi e revisione delle procedure di spesa adottate per garantire le tempestività dei pagamenti. (*art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 9, c. 1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

¹ Termine stimato, in caso di deliberazione del rendiconto alla scadenza del 30 aprile

² L'omissione degli adempimenti non consente di conferire nuovi incarichi.